

NELL'ATTESA CHE IL GOVERNO CHIARISCA IL FUTURO ORMAI PROSSIMO DEL LAVORO SPORTIVO, LE PARTI SOCIALI SONO CHIAMATE A DARE RISPOSTE CONCRETE. L'ESPERIENZA DEL RINNOVO DI UN CCNL DI SETTORE

Il mondo dello sport - e in particolare l'attività sportiva di base che si fonda sull'azione delle ASD / SSD e sull'impegno degli istruttori - è in attesa della riforma del lavoro sportivo.

Senza entrare in questa sede nel merito della riforma, sviluppo brevissime considerazioni, riferite agli istruttori (presto inclusi tra i lavoratori sportivi) e in particolare alla loro disciplina collettiva

1. La riforma e la integrazione / correzione in atto da parte del Governo

Come noto la riforma del lavoro sportivo, per come la possiamo leggere nel d.lgs. n. 36/2021, non ha ancora trovato applicazione.

Peraltro la Corte di Cassazione si è espressa in maniera incisiva con riferimento alla qualificazione della prestazione degli istruttori presso le ASD / SSD e soprattutto ai relativi obblighi previdenziali (cfr. tra le altre Cass. nn. 41397/2021; 41467/2021; 41418/2021; 41419/2021; 41420/2021; 41468/2021; 41570/2021; 41729/2021; 175/2022; 177/2022; 952/2022; 953/2022; 954/2022).

Siamo in attesa del tanto annunciato decreto correttivo; atteso o temuto e che genera numerose aspettative che vanno dal mero rinvio alla modifica più o meno profonda.

Al proposito merita di essere sommariamente evidenziato che il decreto correttivo costituisce una peculiare, seppur ormai ricorrente¹, tipologia di delega legislativa. Va però sottolineato che tale prossimo decreto dovrà incidere sul d.lgs. n. 36/2021 senza però rappresentare un esercizio tardivo di deleghe non esercitate; pertanto il Governo dovrebbe poter correggere e integrare le norme del decreto nel quadro normativo già adottato nel primo esercizio delegato della funzione legislativa.

E' significativo che, in merito alla funzione dei decreti correttivi e integrativi, la Corte Cost n. 206/2001 abbia affermato che l'esercizio della delega legislativa da parte del Governo "*può postulare un periodo di verifica, dopo la prima attuazione, e dunque la possibilità di apportare modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate, sulla base anche dell'esperienza o di rilievi ed esigenze avanzate dopo la loro emanazione*".

Peraltro con la stessa decisione la Corte aveva riconosciuto l'esercizio della delega correttiva era nella piena disponibilità del Governo nel senso che per esercitare tale ulteriore potere delegato non è necessaria la sopravvenienza di un qualche fatto sopravvenuto. Sul punto della coerenza dei decreti correttivi con il quadro costituzionale vedi anche Corte Cost. n. 153/2014 e n. 367/2007.

La stranezza è rappresentata dal fatto che il decreto correttivo in questione dovrà integrare e

correggere il d.lgs. n. 36/2021 senza poter fare riferimento a una qualche esperienza pratica; di fatto agirà sulla spinta di quelle stesse motivazioni politiche che erano già state ascoltate nell'adozione del decreto stesso, evidentemente dando ad esse un diverso peso specifico e ricercando differenti punti di equilibrio tra i diversi interessi in campo.

¹ Tra le prime esperienze di legge di delega al Governo corredata da delega per un decreto correttivo si segnala la l.n. 825, del 9 ottobre 1971 per la riforma del sistema tributario; il sistema si consolida poi negli anni 90. Sul presupposto della cesura temporale tra il decreto "originario" e quello "correttivo", le analisi del fenomeno sottolineano sempre l'esigenza del superamento delle lacune evidenziate dalla sperimentazione

Ma, si ripete, la correzione dovrà essere fatta senza “stravolgere” le soluzioni già adottate, pena, forse, un qualche dubbio di legittimità costituzionale!

Ciò detto, a pochi mesi dalla prevista applicabilità delle nuove regole, siamo ancora in una situazione di diffusa incertezza.

2. La disciplina convenzionale

Nel contesto, quindi, di un ormai prossimo riconoscimento ad opera della legge del rapporto degli istruttori sportivi quale lavoro (sportivo) e alla luce degli ultimi sviluppi giurisprudenziali - che hanno, in un certo senso, anticipato questo orientamento - l'operatore del diritto si pone il dubbio di quale disciplina legale ma anche convenzionale collettiva applicare loro.

L'assenza di regole chiare e soprattutto l'incertezza della dimensione del costo del lavoro rendono particolarmente difficile il compito delle Parti sociali chiamate a definire un quadro contrattuale collettivo adeguato.

Nonostante il permanere di tale incertezza le Parti sociali si sono da tempo applicate stipulando Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al mondo del lavoro e agli istruttori. Anzi, la negoziazione di tali accordi è andata incrementandosi in considerazione della prossima qualificazione del rapporto degli istruttori quale rapporto di lavoro (sportivo) ad opera del d.lgs. n. 36/2021 e uno dei CCNL preesistenti è stato oggetto di ulteriore negoziato seppure parziale.

3. I CCNL per gli istruttori

Come accennato, pur nell'incertezza della qualificazione del rapporto di lavoro e nonostante il basso grado di sindacalizzazione del settore, sussistono vari contratti collettivi nazionali di lavoro, diversi anche per l'ambito di applicazione inevitabilmente condizionato dalla rappresentanza della parte datoriale.

Senza voler assolutamente esaurire l'elenco dei CCNL e senza voler tracciare una gerarchia di importanza tra le varie esperienze negoziali passate, presenti e future in tale ambito (vista la libertà sindacale e il corrispondente principio del mutuo riconoscimento), mi limito qui a richiamarne quattro CCNL che trovo rilevanti anche solo per l'appartenenza delle Parti stipulanti a centrali confederali o istituzionali più facilmente riconoscibili e attive da tempo

1. il CCNL del 22 dicembre 2015, tra Confederazione Italiana dello Sport (afferente a Confcommercio) e SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL
2. il CCNL del 25 marzo 2016, tra CONFIMPRESSE Italia – Coordinamento Terzo settore e FESICA-CONFESAL e CONFESAL-FISALS
3. il CCNL del 12 luglio 2019, tra ASI, CNS Libertas, Conflavoro, FIS e FESICA-CONFESAL
4. il CCNL del 28 luglio 2021, tra ANIF (afferente al sistema Confindustria) e CISAL Terziario

Come detto esistono diversi altri CCNL che in questa sede mi permetto di non richiamare anche in ragione di una loro meno facile reperibilità.

Tra i quattro contratti qui richiamati si rileva, già a un primo superficiale sguardo, una parziale sovrapposizione con riferimento alle stesse parti sindacali in rappresentanza dei lavoratori; ma ciò non rappresenta una peculiarità straordinaria.

Questi CCNL non sono riferiti al settore professionistico bensì al dilettantismo e alle relative strutture, impianti, palestre e siti in genere dedicati all'insegnamento di discipline sportive,

agonistiche e non, ma anche ad attività più genericamente di fitness se non anche di mera attività ludica. Dunque, una classificazione che tiene insieme realtà eterogenee

E' significativo che le parti stipulanti abbiano istituito Enti bilaterali.

Una sommaria e parziale lettura di due dei quattro testi contrattuali richiamati fa emergere alcune particolarità degne di rilievo che vengono qui di seguito evidenziate.

Il CCNL ASI / FESICA del 2019 riconosce e disciplina anche la figura dei collaboratori sportivi (di cui alla lett. m, art. 67 TUIR) inserendola nella stessa classificazione del personale di cui all'art. 44, seppure senza ovviamente riconoscere a costoro tutti i diritti e gli obblighi propri dei lavoratori subordinati (TFR, orario di lavoro, soggezione al potere disciplinare, ...)

Peraltro in premessa le Parti avevano chiarito che tale inserimento avviene "nei modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente" e non può evidenziarsi che tale figura appare ormai superata per l'intervento della Cassazione e destinata a essere abbandonata definitivamente ad esito della entrata in vigore del d.lgs. 36/2021.

Il CCNL Confederazione italiana dello sport / Cgil-Cisl-Uil del 2015 prende atto della dimensione etica, morale e partecipativa dello sport e riconosce che le peculiarità del settore giustificano la sussistenza di normative, anche del lavoro, speciali e tipiche. Peraltro il CCNL auspica che queste specificità in deroga siano limitate a specifiche e ben determinate attività.

Questo CCNL disciplina, diversamente da quello precedentemente richiamato, solo il rapporto dei lavoratori subordinati.

Questo CCNL si caratterizza per il fatto di essere scaduto nell'ormai lontano 2018 e - dopo un lungo negoziato segnato, purtroppo, dalla crisi COVID che ha rallentato ogni attività con un particolare impatto negativo proprio sui centri sportivi - è stato appena oggetto di un rinnovo seppure in maniera parziale.

4. Il recentissimo rinnovo del CCNL Confederazione italiana dello sport / Cgil-Cisl-Uil del 2015

Con l'ipotesi di accordo del 30 maggio 2022, confermato dall'assemblea dei lavoratori dello scorso 15 giugno, le Parti sono arrivate a una prima parziale conclusione del lungo negoziato.

In primo luogo sono stati adeguati i livelli minimi retributivi: un incremento medio di 100€ riparametrato al 4° livello contrattuale e suddiviso in due tranches da computare a partire dalle mensilità di luglio e di ottobre 2022.

Nel merito della disciplina contrattuale sono state adottate due norme espressamente qualificate come sperimentali e transitorie valide e applicabili solo fino al 31 dicembre 2023

All'articolo 16 del CCNL, riferito alle modalità / causali di assunzione, è stata prevista la possibilità di assumere a tempo determinato in caso di picchi di attività eventualmente connessi a festività, manifestazioni, iniziative promozionali

Con il nuovo art. 18, sempre con riferimento alla possibilità di assumere / rinnovare con contratti di lavoro a tempo determinato, è stato riconosciuto il carattere di stagionalità a tutte le attività "nel corso dell'anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo non inferiore ad almeno 60 giornate"; pertanto verrebbero considerate stagionali le attività complessivamente svolte per un periodo non superiore a 10 mesi.

Infine le parti, considerato anche lo stato di incertezza che caratterizza il quadro normativo, hanno concordato di proseguire il confronto negoziale per addivenire a un nuovo CCNL che adegui la disciplina in materia di welfare, salute e sicurezza, bilateralità ed eventuali flessibilità

5. NUOVE PROSPETTIVE PER L'ASSOCIAZIONISMO SINDACALE

Come conseguenza dell'estensione della figura di lavoratore, il decreto legislativo riconosce alle organizzazioni di rappresentanza degli sportivi un ruolo e delle funzioni innovative e importanti

Per quanto riguarda il ruolo, in linea di principio, delle Organizzazioni di rappresentanza si rileva che nonostante gli sia dedicata una norma definitoria (art. 2, comma 1, lett. c e d, d.lgs. n. 36/2021), le stesse vengono diversamente qualificate nell'articolo: *rappresentanti delle categorie dei lavoratori sportivi interessate* o organizzazioni *“comparativamente più rappresentative”* o ancora *“Associazioni ... aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti/e che vi aderiscono”*

Nel merito va evidenziato che finora il ruolo riconosciuto a queste associazioni dalla legge n. 91/1981 è stato essenzialmente limitato agli sportivi professionisti in rappresentanza dei quali viene negoziato l'accordo collettivo che contiene il contratto tipo (art. 4 comma 1, l.n. 91/1981). Tale previsione viene riprodotta dall'art. 27, comma 4.

Alle organizzazioni vengono attribuite nuove finzioni anche significative, tra cui: il compito di negoziare indicatori utili alla qualificazione subordinata del rapporto di lavoro (art. 25, comma 3); la specificazione di norme ad hoc a protezione dei dati personali (art. 25, comma 8); la gestione di un fondo ex art. 20123 cc (art. 26, comma 4)

Queste funzioni verranno svolte nell'interesse generale della categoria e non solo a tutela degli sportivi aderenti e potenzialmente anche in un regime di libertà sindacale che potrebbe vedere la compresenza di organizzazioni di rappresentanza in “concorrenza” tra loro.

Anche questi profili, oltre alle analisi delle nuove tutele, meriteranno attenti approfondimenti

Roma, 25 giugno 2022

Giorgio Sandulli

Avvocato in Roma

Docente e Coordinatore del Master Sapienza in Diritto e Sport